

Sommario

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

- Dichiarazione del 23 giugno 2010, P7_TA-PROV(2010)0247, sulla creazione di un sistema di allerta rapida europeo (SARE) contro pedofili e molestatore sessuali 2
- Risoluzione del 15 giugno 2010, P7_TA-PROV(2010)0210, sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio: bilancio intermedio in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010..... 2

Consiglio d'Europa

Comitato dei ministri

- Raccomandazione 18 June 2010, 1882 final, *The promotion of Internet and online media services appropriate for minors* - *Parliamentary Assembly Recommendation 1882 (2009)*, Reply adopted by the Committee of Ministers on 16 June 2010..... 3
- Raccomandazione 18 June 2010, 1887 final, *Rape of women, including marital rape - Parliamentary Assembly Recommendation 1887 (2009)*, reply adopted by the Committee of Ministers on 16 June 2010 3

Giurisprudenza

Corte di cassazione

- Sezioni unite civili, sentenza del 1° giugno 2010, n. 13332 4
- Sezione I civile, sentenza del 4 giugno 2010, n. 13619 5

Norme regionali

Regione Liguria

- Delibera di Giunta regionale 14 maggio 2010, n. 528, *Recepimento accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano: "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria" in data 26 novembre 2009*, pubblicata nel BUR Liguria del 9 giugno 2010, n. 23, parte seconda 5

Regione Lombardia

- Delibera di Giunta regionale 31 maggio 2010, n. 9/84, *Determinazioni in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità*, pubblicata nel BUR Lombardia del 7 giugno 2010, n. 23 6

Regione Umbria

- Delibera di Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 405, *Linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari*, pubblicata nel BUR Umbria del 1° giugno 2010, n. 25, supplemento ordinario..... 6

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Dichiarazione del 23 giugno 2010, P7_TA-PROV(2010)0247, sulla creazione di un sistema di allerta rapida europeo (SARE) contro pedofili e molestatore sessuali

Nel dibattere questa dichiarazione il Parlamento europeo fa riferimento sia a una sua precedente risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne, sia alla comunicazione della Commissione del 22 maggio 2007 intitolata *Verso una politica generale di lotta contro la cybercriminalità* (COM(2007)0267), e afferma l'intento di mantenere alti i livelli di "democrazia virtuale" pur abbattendo i rischi connessi all'utilizzo di Internet da parte di donne e bambini.

Il punto centrale della questione è costituito, come già altre volte è stato osservato, dall'uso delle opportunità - spesso anche positive - fornite dalla tecnologia che, in ultima analisi, possono arrivare ad agevolare il compimento di atti di pedopornografia e di molestie sessuali o, in una certa misura, affievolire la loro punibilità rendendo difficile rintracciare i colpevoli.

Animato da questa preoccupazione il Parlamento chiede al Consiglio e alla Commissione di attuare la direttiva 2006/24/CE del 15 marzo 2006 sul sistema di conservazione dei dati nell'ambito della fornitura dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di estenderla ai motori di ricerca per contrastare in maniera rapida ed efficace la pedopornografia e le molestie sessuali *on line*. Infine, invita gli Stati membri a istituire un sistema comune di allerta rapida in Europa per contrastare la pedofilia e le molestie sessuali (sul modello di quello già esistente per la sicurezza alimentare) che coinvolga le autorità pubbliche.

Risoluzione del 15 giugno 2010, P7_TA-PROV(2010)0210, sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio: bilancio intermedio in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010

Il Parlamento europeo con questa risoluzione, richiamandosi alla *Dichiarazione del millennio* delle Nazioni unite dell'8 settembre 2000, invita tutti gli Stati membri a introdurre misure di sostegno allo sviluppo e a calendarizzare i passaggi attraverso cui gli stessi si propongono di conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio indicati nella citata dichiarazione delle Nazioni unite.

In riferimento a questi obiettivi il Parlamento sollecita la Commissione affinché garantisca che l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) sia trasparente e chiede, per questo motivo, di rendere pubblici gli importi spesi con questa finalità da parte dai singoli Stati membri. Questi ultimi sono invitati anche a una maggiore severità in materia d'evasione fiscale e flussi finanziari illeciti e a promuovere, sempre in tema di trasparenza, la divulgazione dei profitti realizzati e delle imposte pagate in un sistema di rendicontazione paese per paese, che aiuti i paesi più poveri e in via di sviluppo a conservare le proprie risorse. È per questo che il Parlamento chiede all'UE di non fare pressioni con la sua politica commerciale sui paesi poveri affinché aprano settori di mercato vulnerabili quando il loro livello di sviluppo gli impedisce di concorrere alla pari a livello globale.

Il Parlamento invita, altresì, tutti gli Stati membri e la Commissione a destinare almeno il 20% di tutte le spese per lo sviluppo alla sanità e all'istruzione di base; ad aumentare i propri contributi al Fondo globale contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria; a destinare i propri finanziamenti stanziati per altri programmi al potenziamento dei sistemi sanitari; a dare priorità alla salute materna e agli sforzi per combattere la mortalità infantile; a spendere almeno il 15% del proprio bilancio nazionale a favore dell'assistenza sanitaria, rafforzando i loro sistemi di assistenza; a promuovere il libero accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione.

Infine si chiedono agli Stati anche maggiori sforzi per contrastare la preoccupante riduzione dei finanziamenti destinati dagli Stati all'educazione all'igiene sessuale e riproduttiva e a campagne di sensibilizzazione che favoriscano politiche di pianificazione familiare volontaria, il ricorso all'aborto in maniera sicura e consapevole, e al più attento trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili.

Consiglio d'Europa

Comitato dei ministri

Raccomandazione 18 June 2010, 1882 final, *The promotion of Internet and online media services appropriate for minors* - *Parliamentary Assembly Recommendation 1882 (2009)*, Reply adopted by the Committee of Ministers on 16 June 2010

Con la raccomandazione 1882 del 18 giugno 2010, il Comitato dei ministri richiama la precedente raccomandazione 1882 del 2009 e risponde all'Assemblea parlamentare sul tema della sicurezza su Internet e degli altri servizi *on line* destinati a essere usati anche da un pubblico non adulto. Il Comitato dei ministri rileva, a questo proposito, che la decisione presa dai capi di Stato e di governo di garantire ad adolescenti e bambini una protezione da contenuti dannosi che possono trovare su Internet è in corso di attuazione e sottolinea, altresì, l'importanza di promuovere la "fiducia" nell'utilizzo della rete Internet come parte integrante della libertà di espressione e del diritto dei bambini di cercare informazioni, per non compromettere le opportunità positive offerte da questo mezzo. Vanno, pertanto, creati contesti in cui bambini e adolescenti sono invitati a sviluppare le competenze necessarie a utilizzare correttamente i nuovi media e a esercitare un giudizio critico sugli stessi utilizzando le varie fonti di informazione disponibili per formare una propria opinione. Inoltre il Comitato vede negli spazi di Internet cosiddetti "giardini recintati", proposti dall'Assemblea nel 2009, una concreta possibilità per escludere le sezioni dannose dello spazio navigabile dove i bambini possono esplorare, imparare e giocare in sicurezza.

Raccomandazione 18 June 2010, 1887 final, *Rape of women, including marital rape* - *Parliamentary Assembly Recommendation 1887 (2009)*, reply adopted by the Committee of Ministers on 16 June 2010

Il Comitato dei ministri esaminando la richiesta fatta dell'Assemblea parlamentare nella Raccomandazione 1887 del 2009 sul tema dello stupro delle donne, compreso il cosiddetto "stupro coniugale", conviene che la lotta contro lo stupro debba essere intensificata e spiega che l'argomento - inteso come violazione inaccettabile dei diritti e della dignità delle donne - ha sollecitato l'attenzione dei governi degli Stati membri che la considerano come un gravissimo crimine. Pertanto, muovendosi dal presupposto che per prevenire le forme di violenza sessuale contro le donne si debba agire anche attraverso le scuole e l'istruzione dei bambini e delle bambine durante la loro adolescenza, si chiede agli Stati membri di attuare pienamente la Raccomandazione 5 del 2002 sulla protezione delle donne attraverso una legislazione che consenta di evitare una "ri-vittimizzazione" della vittima da parte del sistema della giustizia criminale.

A questo proposito, il Comitato dei ministri desidera informare l'Assemblea che, in occasione della conferenza dei ministri svoltasi il 18-19 giugno 2009 in Norvegia sulla prevenzione della violenza domestica, il Comitato europeo sulla criminalità ha avviato i lavori in merito allo "status dei diritti della vittima nel procedimento penale" con l'obiettivo di offrire alle vittime una specifica protezione nel corso di tutto il procedimento, con particolare riguardo al momento della loro deposizione finalizzata alla ricostruzione del fatto reato.

Infine, rispondendo alla richiesta dell'Assemblea in cui s'invitavano gli Stati membri a statuire nelle leggi nazionali che lo stupro coniugale fosse un reato distinto dallo stupro non coniugale, il Comitato dei ministri ritiene che ciò non sia necessario poiché l'introduzione di una tale distinzione potrebbe indurre il legislatore a definire o mantenere lo stupro coniugale come un reato trattato meno severamente rispetto, per esempio, allo stesso reato consumato all'interno di un'unione di fatto. Non solo, il Comitato spiega anche che ciò sarebbe in contrasto con gli obiettivi generali per cui ogni forma di violenza di genere deve essere contrastata a prescindere dall'esistenza o meno di una relazione fra il persecutore della violenza e la vittima.

Giurisprudenza

Corte di cassazione

Sezioni unite civili, sentenza del 1° giugno 2010, n. 13332

La Corte di cassazione a sezioni unite scioglie un quesito che negli anni si era presentato più volte ai tribunali per i minorenni e che finora non aveva trovato una soluzione univoca: si trattava di stabilire se un tribunale per i minorenni potesse dichiarare l'idoneità di una coppia ad adottare un bambino limitatamente a bambini di pelle chiara. Infatti, se gli aspiranti genitori non si dichiaravano disposti ad accogliere bambini di pelle scura, al termine del procedimento previsto dalla legge per valutarne l'idoneità a ricevere uno o più bambini in adozione, il tribunale si trovava dinanzi a questa difficile scelta: dichiarare la coppia inidonea ed escludere che potesse ricevere in adozione un qualunque bambino o circoscrivere l'idoneità della stessa limitandola a bambini di pelle chiara.

Adesso con la sentenza n. 13332 del 1° giugno 2010, al di là delle motivazioni anche molto profonde e logicamente ben argomentate che nel tempo hanno spinto i tribunali per i minorenni a scegliere soluzioni tra di loro divergenti, abbiamo finalmente un orientamento univoco: il decreto di idoneità all'adozione - pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni - «non può essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia».

Infatti, qualora riserve di questo genere siano state espresse dalla coppia dovranno «essere apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell'idoneità degli stessi all'adozione internazionale». In sostanza - chiariscono i giudici della Corte di cassazione - il bisogno di genitorialità di coloro che intraprendono il percorso adottivo non può prescindere dall'accettazione dell'identità e della diversità del minore proveniente da un contesto completamente diverso nell'ottica del perseguimento dei diritti fondamentali del minore così come sono affermati in diverse disposizioni di legge nazionali.

Pertanto, ogni atteggiamento discriminatorio che venga espresso nel corso della valutazione da parte degli aspiranti genitori, evidenza delle carenze nella capacità di accoglienza da parte della coppia e, in ultima analisi, anche una certa inadeguatezza rispetto alle peculiarità del percorso di integrazione che con un minore straniero è necessario compiere.

Verosimilmente i giudici della Corte di cassazione, quando hanno optato per questo rigoroso orientamento, erano consci del fatto che - come hanno già rilevato i più attenti commentatori -- è comunque possibile per una coppia aggirarlo non dichiarando la propria indisponibilità ad accogliere un minore con la pelle di colore diverso durante la fase nella quale viene valutata la loro idoneità ad adottare e, una volta ottenuta l'idoneità, rivolgendosi ad enti che operano essenzialmente in paesi con bambini di pelle chiara.

Tuttavia, i giudici hanno voluto lo stesso affermare in modo netto il divieto per i tribunali per i minorenni di circoscrivere l'idoneità di una coppia ad adottare un bambino alla luce d'elementi legati al suo colore della pelle.

Ciò anche perché, a differenza di quanto accade per l'adozione nazionale, nell'adozione internazionale l'idoneità all'adozione deve essere verificata in via "astratta e teorica" per la mancanza di un minore specificamente individuato al momento dell'accertamento in relazione al quale misurare le capacità di instaurare un valido rapporto educativo ed affettivo degli aspiranti genitori adottivi; pertanto deve essere formulato un giudizio che "conduca all'adozione del decreto di idoneità solo per quelle persone che dimostrino di essere realmente in grado di affrontare le difficoltà connesse all'adozione internazionale".

E poi, un provvedimento che attribuisca rilevanza a dati razziali si pone in contrasto con principi consolidati del diritto interno e del diritto internazionale considerato che l'articolo 29 novellato dalla legge 476/1998 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla l. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*) dispone che l'adozione di minori stranieri sia conforme ai principi della Convenzione de L'Aja che, a sua volta, è centrata sul superiore interesse del minore.

Per questo l'interesse superiore dei minori in attesa di essere adottati deve essere un criterio guida a cui si deve uniformare ogni percorso decisionale relativo ai minori mettendo in secondo piano tutti quelli astrattamente confliggenti con esso (compresi quelli fondati sui desideri degli adottanti) che devono essere recessivi rispetto al primo.

Sezione I civile, sentenza del 4 giugno 2010, n. 13619

La prima sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza del 21 aprile 2010, n. 13619 (depositata il 4 giugno 2010) afferma che - fermo restando il regime d'affidamento condiviso - nella scelta del genitore "collocatario" occorre sempre tenere bene in considerazione l'interesse preminente del minore, anche alla luce delle consuetudini di vita già acquisite dal medesimo.

Infatti, l'art. 155 del codice civile secondo la lettura offerta dalla Corte di cassazione, richiede che nella scelta del genitore collocatario si debbano tenere presenti le consuetudini di vita che il minore ha manifestato fino a quel momento che, nel caso di specie, lo vedevano ben radicato con la madre presso i nonni materni.

A questo proposito, la Corte spiega anche che il cosiddetto principio della "bigenitorialità", consacrato a livello internazionale dalla Convenzione di New York, non risulta pregiudicato ma solo bilanciato alla luce del superiore interesse del minore perché al genitore non collocatario viene comunque garantito il diritto di concorrere alla crescita del figlio secondo le modalità concordate.

Norme regionali

Regione Liguria

Delibera di Giunta regionale 14 maggio 2010, n. 528, *Recepimento accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano: "Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria" in data 26 novembre 2009, pubblicata nel BUR Liguria del 9 giugno 2010, n. 23, parte seconda*

Con la delibera 528/2010 la Regione Liguria recepisce l'accordo sancito il 26 novembre 2009 sulle *Linee di indirizzo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria*.

La delibera - che si è resa necessaria per il trasferimento dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni di assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati, come già previsto nel DPCM emanato il 1° aprile 2008 in attuazione della legge n. 244 del 2007 - disciplina le modalità per assistere i minori sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà da parte dell'autorità giudiziaria, tenendo conto delle peculiari problematiche connesse al mondo minorile. Infatti, muovendo dall'idea che la salute sia inscindibilmente legata ad aspetti sociali e culturali che fanno sì che "curare e riabilitare" siano due attività complementari che trovano entrambe fondamento nella lettura dei comportamenti antisociali come possibili espressioni di un disagio di natura psicosociale, la delibera prevede specifici progetti - diversificati a seconda che coinvolgano minori italiani o stranieri e anche in base alle loro specifiche caratteristiche socioculturali - per preparare i minori all'uscita dal carcere.

Regione Lombardia

Delibera di Giunta regionale 31 maggio 2010, n. 9/84, *Determinazioni in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità*, pubblicata nel BUR Lombardia del 7 giugno 2010, n. 23

Con la delibera 9/84 la Giunta approva le *Linee guida sperimentali per la collaborazione tra i consultori familiari pubblici e privati accreditati e Centri di Aiuto alla Vita* che consistono nella sperimentazione per l'anno 2010 di interventi regionali a tutela della maternità e a favore della natalità volti a sostenere socialmente ed economicamente le madri in gravidanza che, pur trovandosi in difficoltà sociali ed economiche, scelgono di non ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza nonché di istituire l'elenco regionale dei cosiddetti "centri di aiuto alla vita". Queste linee guida integrano quelle precedenti contenute nella delibera di Giunta n. 8/11138 del 3 febbraio 2010.

Durante l'intervento la Regione mette a disposizione persone con capacità professionali idonee a comprendere a fondo, anche tramite colloquio, le motivazioni che possono provocare la scelta dell'interruzione volontaria della gravidanza e, se possibile, alla rimozione dei problemi che la causano con l'obiettivo di proporre progetti e risposte adeguate a ciò di cui la donna ha effettivamente bisogno, nell'intento di sostenerla sia durante la gravidanza che dopo il parto. Viene sottolineato che gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore restano i soggetti di riferimento per l'attivazione dei benefici previsti dalla normativa vigente come l'erogazione di sussidi, l'inserimento in comunità, la ricerca di un lavoro.

In presenza di richiesta di interruzione volontaria di gravidanza (accertata entro il 90° giorno) laddove le motivazioni siano di ordine economico e tali da poter mettere in pericolo la salute della donna, l'operatore del consultorio metterà in contatto la donna stessa con il centro di aiuto alla vita iscritto nell'elenco regionale più vicino alla sede consultoriale presso cui la donna si è rivolta. Il centro di aiuto alla vita e il consultorio familiare accreditato pubblico o privato scelto stenderanno un progetto personalizzato, che sarà sottoscritto anche dalla donna, in questo si dispone che siano descritti i diversi interventi attivati o da attivare non solo per il periodo di gravidanza e puerperio, ma anche più a lungo termine con l'obiettivo di aiutare la mamma, il bambino e la famiglia ad acquisire un adeguato livello di autonomia e di stabilità affettiva e relazionale.

Regione Umbria

Delibera di Giunta regionale 8 marzo 2010, n. 405, *Linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari*, pubblicata nel BUR Umbria del 1° giugno 2010, n. 25, supplemento ordinario

L'approvazione della delibera 405/2010 concernente le linee d'indirizzo regionali sul tema dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari, prende spunto dal forte cambiamento, registrato negli ultimi anni, della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza e strettamente connesso all'alterazione del quadro demografico, della struttura della popolazione e delle condizioni socio-economico-culturali. Ciò ha, infatti, implicato un mutamento della concezione stessa dell'infanzia e dell'adolescenza nella società moderna, ma anche delle famiglie dove i bambini crescono, e il contesto istituzionale in cui le politiche e i servizi per l'infanzia e l'adolescenza si sviluppano.

Per capire l'importanza di queste linee guida è bene ricordare che già nel 2000 la delibera del Consiglio regionale n. 20 (*Obiettivi e criteri per la presentazione dei piani territoriali e la progettazione dei servizi socioeducativi per l'infanzia e l'adolescenza*) aveva rappresentato il punto di partenza di un'innovativa programmazione nel settore dei servizi per l'infanzia.

Con queste linee guida, infatti, la Regione riprende il lavoro fatto cercando di ridefinire il quadro strategico di indirizzi per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari, dei servizi e degli interventi per l'infanzia in Umbria in modo da indicare, da un lato, le traiettorie generali di intervento in relazione alle nuove criticità (con la definizione di assi strategici di orientamento per le politiche e la realizzazione di servizi per i soggetti in età minore e per il supporto alle responsabilità genitoriali) e individuare, dall'altro, gli assetti organizzativo-gestionali dei servizi e degli interventi destinati a questa

fascia d'età, anche in relazione al nuovo quadro disegnato dalla legge regionale 23/2007 di riforma del sistema amministrativo regionale.

Tra le azioni previste nel documento si dà molto spazio ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza visti dal punto di vista dell'esercizio delle responsabilità degli adulti nei confronti dei minori: si incentiva il rapporto fra le generazioni più giovani e i genitori, insegnanti, operatori (ma anche dirigenti, amministratori pubblici e comunità nel suo insieme) al fine di creare occasioni di dialogo con i bambini, ragazzi e giovani in modo da condividere, progettare e costruire insieme.